

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



REC – Regolamento Edilizio Comunale

Intesa 20 ottobre 2016 - Governo/Regioni/Comuni – DGR 1896 del 22.11.2017

Approvato con DCC n. 21 del 21.07.2022

Variante n.1

PROGETTAZIONE

Studio MGpianificazione

Matteo Gobbo

con Alessia Rosin

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

SINDACO

Annalisa Rampin

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Davide Michelin

SETTORE URBANISTICA

Andrea Petrecca

Elena Bortolazzo

SEGRETARIO

Fulvio Brindisi

maggio 2025



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

REC – REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Variante 1

Estratto articolo modificato

Versione comparativa:

- in colore ~~rosso~~ il testo eliminato;
- in colore ~~blu~~ il testo aggiunto.

Art. 96: Disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza

1. Negli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree residenziali potranno essere posizionate strutture di arredo, esclusivamente limitate a tende da sole, gazebi, pompeiane, pergolati, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere.

Il P.I. definirà l'ammissibilità di queste strutture d'arredo sulle singole Z.T.O.

ELEMENTI DI ARREDO

2. il gazebo (vedasi dizione n. 57 art.3);
3. la pompeiana (vedasi dizione n. 56 art.3);
4. I pergolati (vedasi dizione n. 55 art.3).

Tutti gli elementi che costituiscono le strutture ai precedenti punti 2-3-4 devono avere le seguenti sezioni massime:

a) **per strutture lignee:** ~~elementi portanti montanti verticali con sezione non superiore a cm 12x12, posti a interasse non inferiore a cm 150, elementi orizzontali principali appoggiati esclusivamente sui montanti verticali con sezione non superiore a cm 8x8, eventuali elementi orizzontali secondari dovranno essere posti a interasse non inferiore a cm 100 e con sezione non superiore a cm 6x6;~~

- elementi verticali: sezione sino a 20x20 cm.;
- elementi orizzontali principali (trave di appoggio): sezione sino a 20x20 cm (base per altezza della sezione);
- elementi orizzontali secondarie: sezione sino a 10x15 cm.

b) **per struttura in metallo:** ~~elementi portanti verticali con sezione cava tonda (diam. massimo 8 cm), o quadra di base non superiore a 8 cm o tondini pieni (diam. massimo 6 cm), posti a interasse non inferiore a cm 150, elementi orizzontali principali appoggiati esclusivamente sugli elementi verticali, con sezione cava rettangolare o ad L—U—T H con lato maggiore non superiore a cm. 6, elementi orizzontali secondari posti a interasse non inferiore a cm 100, con sezione cava rettangolare o ad L—U—T H con lato maggiore non superiore a cm 4;~~

- elementi verticali: sezione sino a 20x20 cm.;
- elementi orizzontali principali (trave di appoggio): sezione sino a 10x20 cm (base per altezza della sezione);
- elementi orizzontali secondarie: sezione sino a 10x10 cm.

La copertura dovrà essere in stuoie, teli e tende retrattili.

c) La struttura deve comunque rispettare le distanze minime previste dagli artt. 892 (distanze dal confine).

5. Rientrano tra gli elementi di arredo delle aree di pertinenza degli edifici anche le "casette" ludiche per i bambini, la cui sagoma sia contenibile entro un cubo avente il lato di mt 1,80 (con esclusione degli sporti della copertura: max 30 cm).

MANUFATTI IN LEGNO – BOX E RECINZIONI PER RICOVERO CAVALLI – BOX E RECINZIONI PER ADDESTRAMENTO E PENSIONE CANI

6. **Manufatti in legno**, quali le casette in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile adibiti a magazzino/deposito attrezzi per il giardinaggio fino ad una superficie coperta massima di mq 9 e di altezza in gronda non superiore a mt 2,50 di pertinenza degli edifici residenziali o per la coltivazione dei terreni.
7. Ai sensi art.44 /5 quinquies della L.R.V. n. 11/2004 è ammessa la collocazione di **box e recinzioni per il ricovero di cavalli ed equini** in genere privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità e che non si configurino come allevamento. Questi manufatti possono essere installati solo su terreni ricadenti nel territorio agricolo definito nel P.I.

Le caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per equidi sono determinate dalla DGR 1222 del 7/09/2021. Ad esse, pertanto, si rimanda.

Pur tuttavia il presente Regolamento Edilizio, anche in ossequio agli obblighi contemplati nella citata DGR 1222 al paragrafo 6, richiama le seguenti norme:

- il P.I. classifica l'allevamento come "industria insalubre di Prima classe" (DM 5/09/1994);
- ogni equide deve essere registrato presso il servizio veterinario competente per territorio;

Caratteristiche tecnico – costruttive:

- Si richiama la nozione di "re mobilità" ex DGR 1222/2021
"ogni manufatto si intende "removibile" se realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili integralmente recuperabili, senza l'uso di materiali cementanti e senza lavori di scavo".
L'ancoraggio a terra deve essere eseguito a secco tramite picchetti senza cordoli o plinti in c.a.

Aree esterne:

- a) Ricovero permanente: ogni equide deve disporre di almeno mq. 800 di superficie esterna (Paddock);
- b) Ricovero temporaneo: almeno mq. 200 di sup. esterna.
(Vedasi "Codice per la tutela e la gestione degli equidi").

Recinzioni: dovranno rispettare la tipologia del PAMAG (Zone agricole) Altezza

massima: mt. 1,50

Saranno costituite da tondoni in legno di dimensioni non inferiori al diametro di cm. 10. Montanti in legno non inferiori al diametro di cm.12.

All'interno del paddock potranno prevedersi delle capannine (tamponamenti su tre lati) per il ricovero alle intemperie.

La dimensione delle capannine non potrà superare le dimensioni dei Box.

Il numero delle capannine dovrà essere conteggiato nel numero massimo di otto box previsto dall'art. 44/5 quinquies della L.R. 11/2004.

Dimensioni minime box: (sup. netta)

- Cavalli: mq 3,00x3,00
 - Cavalli di taglia grande: mq. 3,00x4,00
 - Pony: mq 2,80x2,80
- Non potranno prevedersi box/capannine con sup. netta superiore a mq. 16,00.

Altre caratteristiche tecniche: vedasi DGR 1222/2021 e precisamente:

- pareti di tamponamento: par. 3.2/c
- pavimentazione: par. 3.2/d
- lettiera: par. 3.2/e
- copertura: par. 3.2/f
- porte di accesso: par. 3.2/g
- finestre: par. 3.2/h
- ventilazione: par. 3.2/i
- temperatura: par. 3.2/l
- impianti: par. 3.2/m
- accessori: par. 3.2/n
- fienile: par. 3.3/a
- concimaia: par. 3.3/b

Deiezioni: le deiezioni devono essere quotidianamente stivate nella concimaia e smaltite come da disposizioni contenute al paragrafo 5 della DGR 1222/2021.

Distanze: dovranno rispettarsi le seguenti distanze minime (paragr. 6 DGR 1222/2021:

dalle case sparse: mt. 50
dalle case concentrate: mt. 250
dalle case non agricole: mt. 250.

Le definizioni di cui sopra si intendono così integrate:

Case sparse: case singole aventi destinazioni residenziali inserite in Z.T.O. agricole;

Case concentrate: sono identificabili con le case inserite in aree di urbanizzazione diffusa di PAT (LR 11/2004) e con i “nuclei insediativi in zona agricola” L.R. 14/2017 art. 2/1e.

Zone non agricole: sono le Z.T.O. -A-B-C-D-F ex DM 2 aprile '68, ovvero i tessuti di cui all'art. 17/2a della L.R. 11/2004.

Distanze minime delle case di abitazione della stessa proprietà: mt. 25,00

8. **Box e recinzioni per addestramento e pensione cani**, pensioni per cani e/o custodia diurna di cani comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, possono essere installati su terreni ricadenti nel Territorio agricolo del P.I., e con altezza in gronda non superiore a mt 3. Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione e/o nella custodia diurna sia maggiore di 5 capi, l'attività va classificata come “*allevamento zootecnico intensivo*” ed assoggettata al rispetto delle distanze minime da residenze civili sparse/concentrate come previsto dalla D.G.R.V. n. 856/2012, e comunque non inferiori a quanto previsto dalla L.R.V. n. 60/1993.
- Il Comune potrà diniegare l'autorizzazione non supportata da documentazione probatoria relativamente all'assenza di rumori (latrati ecc.) provenienti dai box.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

9. I distributori automatici per la vendita di prodotti, regolati da speciali normative di settore (ad es. vendita di latte o pane fresco) sono soggetti a C.I.L.A..

STRUTTURE TEMPORANEE

10. La collocazione temporanea stagionale di tensostrutture e/o coperture pressostatiche di impianti sportivi o ricreativi non va quantificata nei parametri edilizi (superficie lorda, utile, coperta, ecc.) qualora il periodo di installazione nel corso dell'anno solare non sia superiore a 180 giorni, anche non continuativi.
- La realizzazione di tali opere deve essere comunque comunicata preventivamente all'Amministrazione Comunale e, qualora necessario, deve essere munita di autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. (Vedasi DPR 31/2017 – Allegati A/16-A/17- Allegato B/25 se installazione superiore a un periodo di 120 giorni).

11. Parametri dimensionali.

Per gli interventi sopra descritti (ai precedenti paragrafi 6-7-8) le N.T.O. di P.I. definiscono i seguenti parametri dimensionali:

- superficie coperta massima
- altezza massima
- distanza dai confini di proprietà

E, inoltre, per gli interventi di cui al paragrafo 7

- eventuali dimensioni minime eccedenti le dimensioni di cui al paragrafo 3.2b della DGR 1222/2021,
- eventuali distanze minime eccedenti le distanze ex par. 6 DGR 1222/2021,
- numero massimo di box ammissibili (max 8).